COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 25 NOVEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione*):

Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (847). . . . . .

PRESIDENTE . . . . . .

ROBERTI, *Relatore* . . . . . .

La seduta comincia alle 10,15.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura. (847).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

L'onorevole Roberti, relatore, ha facoltà di riferire.

ROBERTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, durante la discussione della legge del 3 marzo 1949 per l'adeguamento delle indennità contro gli infortuni sul lavoro nell'industria, furono presentati due ordini del giorno specifici tendenti a promuovere una rapida presentazione di un disegno di legge per un necessario adeguamento anche delle indennità per gli infortuni sul lavoro in agricoltura. Questi ordini del giorno furono accolti dal ministro e dalla Commissione; e l'onorevole ministro assicurò in quella circostanza che aveva già allo studio un provvedimento di legge tendente ad attuare anche una riforma nel campo dell'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura.

Questo adeguamento era oltremodo necessario. Ed appare soprattuto opportuno che, attraverso il disegno di legge che oggi si sottopone alla vostra approvazione, che affronta il problema del risarcimento dei danni dovuti ad infortunio in agricoltura si completi questo primo capitolo della previdenza sociale che si riferisce ai danni derivanti da infortunio in dipendenza del rischio specifico del lavoro. Ed era necessario che l'adeguamento della previdenza sociale si iniziasse proprio con questo capitolo, poiché, se tutte le forme di previdenza sociale sono

ugualmente urgenti e necessarie, indubbiamente quando si tratta di lavoratori i quali per ragioni di lavoro affrontano rischi che non sono affrontati da tutti gli altri cittadini, maggiore è il dovere di riparare il danno conseguente. È risaputo infatti che l'infortunio sul lavoro nel suo concetto tecnico-giuridico consiste appunto nello evento dannoso, che si verifica per causa violenta, in occasione di lavoro. Soprattutto quindi nei confronti di coloro che sono veramente i feriti e i caduti del lavoro è necessario e doveroso portare la riparazione immediata ed il più possibile adeguata.

Questa essendo la diversa caratterizzazione istituzionale, giuridica, sociale ed economica di questa forma assicurativa che pone un nesso diretto tra il danno e la produzione, la quale ultima deve, in definitiva, sopportarne l'onere economico, io mi permetto di raccomandare che questi elementi siano tenuti presenti anche in quella che potrà essere l'auspicata riforma della previdenza sociale, in modo da mantenere per queste forme di rischio e di danno le particolari caratteristiche ed indipendente fisionomia ad esse proprie. Concetto questo, del resto, già acquisito in tutte le legislazioni.

E veniamo all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura. Noi ci troviamo attualmente ancora di fronte alla legge del 1917. Già la data di questa legge, paragonata a quella del 1904 della legge per gli infortuni nell'industria, sta ad indicare come questa riparazione del danno derivante dal lavoro agricolo sia seguita a notevole distanza a quella dell'industria. È stata sempre la sorte dell'agricoltura quella di far la parte di cenerentola nelle condizioni economiche nazionali e nei problemi sociali.

Questa legge del 1917 è stata tormentosa nella sua formulazione, dai primi progetti Conti e Luzzatti che risalgono all'inizio del secolo a quelli successivi; progetti che si sono trascinati nelle Assemblee della Camera e del Senato per anni interi. Oggi noi ci lamentiamo perché alcuni disegni di legge si trascinano per dei mesi. Ma considerando i precedenti legislativi vediamo che questi disegni di legge sono stati tormentosamente agitati e rinviati dalla Camera al Senato e dal Senato alla Camera, sia nel progetto governativo sia nelle proposte d'iniziativa parlamentare, per lunghi anni. Sono occorsi quinquenni di discussioni per giungere all'approvazione della legge.

Comunque nel 1917 si ebbe la legge De Navà, che tuttora vige. Questa legge nel 1917 rappresentava però, nei confronti di quella del 1904 per gli infortuni nell'industria, un certo progresso in quanto aveva delle caratteristiche innovatrici sue proprie. Caratteristiche che espongo rapidamente.

La prima è quella della automaticità dell'assicurazione. Mentre nel 1917, anche per quanto riguarda le assicurazioni sugli infortuni nell'industria, era obbligatorio il contratto di assicurazione, con la sottoscrizione della polizza da parte del datore di lavoro, si vede che in agricoltura già dal 1917 vi è il sistema automatico. Ampie categorie di lavoratori in agricoltura, per il solo fatto di essere tali, venivano automaticamente coperte dalla assicurazione obbligatoria contro tutti i rischi del lavoro.

La seconda caratteristica è il sistema della contribuzione, il quale era già stabilito fin da allora secondo quello che si chiama (in termini fiscali) il sistema della quotità; cioè quello di stabilire l'ammontare del fabbisogno annuale e ripartire questo onere su tutti i proprietari terrieri mediante una forma di sovraimposizione sulla imposta fondiaria.

La terza caratteristica di questa forma assicurativa è che si partiva, nello stabilire la mercede del lavoratore, non dalla mercede reale effettivamente percepita, ma da salari medi convenzionali. Questo per la considerazione che in agricoltura il lavoro è più spontaneo, più estemporaneo, e quindi meno catalogato, meno regolarizzato nella sua forma contrattuale.

Il campo di applicazione di questa legge è vasto, perché riguarda tutte le forme intermedie di lavoro agricolo che vanno dal mezzadro al proprietario coltivatore diretto: è forse questa infatti l'unica forma assicurativa che riguardi anche il coltivatore diretto.

Altra caratteristica di questa forma assicurativa è che il danno minimo risarcibile è quello che lede la capacità lavorativa dal 15 per cento in poi. C'è quindi una fase di carenza di inabilità, maggiore che non per gli infortuni industriali. Questo che è uno degli aspetti lamentati dell'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura è però generalmente accolto da tutte le legislazioni, non esclusa quella attuale sovietica. E ciò si spiega per le particolari caratteristiche del lavoro agricolo, per cui il lavoratore, anche se abbia contratto una piccola invalidità, può continuare a svolgere un'opera che se anche non

produttiva al cento per cento, verrà poi integrata dalle altre opere agricole.

Queste dunque le caratteristiche generali dell'attuale legge vigente per gli infortuni in agricoltura, la legge del 1917.

Ma le prestazioni di questa legge appaiono oggi, nel valore attuale della moneta, del tutto insufficienti ai bisogni. Esse consistono in una indennità per inabilità temporanea, una indennità per inabilità permanente, una indennità ai superstiti, per morte. L'indennità per inabilità temporanea viene corrisposta sulla base di salari convenzionali che, con tutte le modifiche in questi ultimi anni apportate al fine di avvicinarsi per quanto possibile ad un adeguamento, portano ad una indennità massima di lire 100 al giorno per gli uomini adulti, di lire 70 al giorno per le donne e di lire rispettivamente 50 e 40 al giorno per i ragazzi a seconda che siano di sesso maschile o femminile.

Per quanto riguarda poi l'indennità per inabilità permanente, vige invece un sistema misto, in quanto viene erogata una somma in capitale *una tantum* al momento della constatazione del danno, somma che è parsa poi assolutamente irrisoria e, con successivi decreti, è stata integrata con una indennità annuale di carovita. Comunque, per farvi un esempio concreto, il caso di indennizzo massimo, cioè il caso di un lavoratore di sesso maschile adulto che sia nell'età del massimo rendimento lavorativo, fra i 23 e i 50 anni, e sia dichiarato permanentemente e totalmente inabile e che abbia per di più bisogno di un'assistenza personale, importa un'erogazione di lire 62.000, maggiorata, se il lavoratore ha due figli a carico, di due decimi e quindi di una somma di poco superiore alle 12.000 lire, integrata da un'indennità annuale di carovita di lire 30.000, per cui egli riceve complessivamente, pur non potendo per tutta la vita prestare qualsiasi altra forma di attività e avendo anche bisogno di un'assistenza, la somma di lire 104.400 nel primo anno e di lire 30,000 negli anni successivi.

L'indennità per morte, poi, viene corrisposta alle categorie di superstiti previste dalla legge, in una proporzione anche essa assolutamente insufficiente. Anche qui, per farvi l'esempio massimo, senza starci a dilungare – vedova con due figli a carico – si ha un'indennità in capitale di 48.000 lire. Sono prestazioni dunque assolutamente irrisorie.

Se noi volessimo metterle in rapporto con le prestazioni del 1938, dovremmo elevarle di cinquanta volte, e allora l'indennità temporanea di lire 5 al giorno, salirebbe a 250; l'indennità permanente ad oltre 400.000 lire, e così via. È dunque evidente l'assoluta inadeguatezza delle prestazioni attuali anche di fronte a quelle anteguerra.

Era allora urgente la presentazione di questo disegno di legge. Quali ne sono gli intendimenti? A differenza di quello che noi avemmo occasione di esaminare nel maggio scorso, e cioè quello relativo all'adeguamento delle indennità per gli infortuni nell'industria, noi ci troviamo qui di fronte ad una vera riforma e non già ad un semplice adeguamento, in quanto non solo si vengono ad aumentare le indennità, ma si viene a mutare completamente il sistema di risarcimento, abolendo il risarcimento in capitale ed attuando decisamente il sistema della pensione vitalizia.

È inutile che io stia qui a dilungarmi su quelle che sono le differenze dei due sistemi e su quello che uniformemente è stato ritenuto essere il vantaggio di questo secondo sistema rispetto al primo. Oggi infatti quasi tutte le moderne legislazioni si informano al sistema di risarcimento in rendita. *Le Bureau International du Travail* ha anch'esso sottolineato da decenni l'opportunità di questa trasformazione e la commissione nominata di recente per lo studio della riforma infortunistica sotto la presidenza dell'onorevole D'Aragona, ha anche essa impostato la riforma su questa base.

Questo è un aspetto della riforma; l'altro, veramente radicale, riguarda le contribuzioni. Mentre infatti finora le contribuzioni vengono determinate e quindi poi riscosse mediante un sistema detto di *capitalizzazione*, per cui annualmente le persone o gli enti tenuti all'onere dell'assicurazione debbono corrispondere tutto il fabbisogno necessario a formare il valore capitale delle prestazioni periodiche che si andranno a versare, con questa legge si passa invece al sistema cosiddetto della *ripartizione*, per cui la quota di contributo annuale viene stabilita non in base alla somma occorrente per capitalizzare le rendite che andranno a costituirsi nell'anno, ma, viceversa, in base alle somme occorrenti per far fronte al pagamento di tutte le rendite che vengono a maturare nell'anno per tutti gli infortuni dell'annata e per i precedenti.

Praticamente l'onere di un anno viene sommato con quello degli anni precedenti e riversato su coloro che sono tenuti alla corresponsione, con ripartizione fra tutti. In tal modo l'onere va crescendo annualmente

e da qui ad un periodo, poniamo, di 70 anni, potrebbe essere particolarmente sensibile. È questo un richiamo che deve sempre esser presente alla nostra mente, perché noi possiamo valutare la misura di questo onere nello stabilire le varie prestazioni,

L'attuale nostra situazione economica ed anche notevoli ragioni di ordine scientifico fanno ritenere questo sistema oggi forse più idoneo di quello della capitalizzazione; ma, nello stabilire gli oneri, noi dobbiamo sempre tener di vista questo montante che annualmente cresce e che ci potrebbe portar domani di fronte a situazioni difficilmente sostenibili.

Esaminate così le annotazioni di sistema contenute nel progetto, passiamo a considerare gli adeguamen i delle prestazioni.

Il disegno governativo stabilisce il salario convenzionale in lire 400 per gli uomini, 300 per le donne e 150 per i ragazzi senza distinzione di sesso, il che porta ad un'indennità per inabilità temporanea giornaliere di lire 220 per gli uomini, 165 per le donne e 85 per i ragazzi dell'uno o dell'altro sesso senza distinzione.

Questo per quanto riguarda l'indennità per temporanea. Circa l'indennità per inabilità permanente, essa viene stabilita nel progetto sempre sulla base dei salari convenzionali di lire 400 per gli uomini e 300 per le donne (che porta il salario in lire 120 mila per gli uomini e in lire 90 mila per le donne) in relazione alla misura di inabilità che l'infortunio ha arrecato al singolo infortunato. Il rapporto si attua mediante l'applicazione di quella stessa tabella di invalidità che esaminammo, discutemmo ed approvammo in occasione della legge sugli infortuni. Quindi, ad inabilità pari corrisponde indennità pari, sulla base di questi salari convenzionali.

Per darvi la sensazione concreta della realtà dell'indennizzo, vi dirò che nel caso massimo, corrispondente all'esempio che abbiamo considerato prima, per cui si ha a tutt'oggi nel primo anno una indennità, fra capitale e carovita, di 104 mila lire, si avrà invece, secondo il progetto governativo, una rendita annua di 168 mila lire. Come si vede l'elevazione dell'indennizzo appare veramente cospicuo, specie se si tien conto che in misura di rendita annua si corrisponderebbe secondo il disegno governativo un ammontare di gran lunga superiore anche a quella che era l'indennità *una tantum* di capitale pagato fino ad oggi.

Lo stesso aumento si verifica per l'indennità di morte per cui l'esempio precedente che portava a 48 mila lire viene spostato ad una rendita ai superstiti, alla vedova con due figli, di 72 mila lire annue. Poco, si dirà, ma di fronte a quella che era la situazione precedente, innegabilmente molto di più. Ancora: vengono estese ai casi di morte per gli infortuni in agricoltura quelle erogazioni *una tantum* versate per motivi funerari negli infortuni industriali in misura lievemente ridotta, secondo il progetto governativo; per cui invece di 12, 10 e 16 mila si verserebbe un sussidio di 6 mila, 8 mila, e 10 mila a seconda della composizione familiare. Inoltre si estendono ai grandi invalidi dell'agricoltura gli assegni continuativi mensili nelle misure previste per i grandi invalidi dell'industria.

Altro miglioramento, infine, – e vedo con piacere che è presente l'onorevole Ceravolo – è che questo disegno di legge viene ad assorbire la proposta di legge molto opportunamente presentata a suo tempo dall'onorevole Ceravolo per eliminare il limite di salario nell'assicurazione a favore dei sovrastanti, trattandosi di una limitazione non più sostenibile; i sovrastanti rientrano quindi nell'assicurazione a prescindere dalla misura del salario. Quindi le due proposte si possono abbinare e varare insieme.

Questo è, in sostanza, ,il disegno di legge governativo.

Ora, di fronte a questo disegno di legge, pur rendendomi conto degli sforzi veramente notevoli fatti dal Governo per cercare di innovare radicalmente il sistema dell'assicurazione e di correggere la grave ingiustizia che si veniva a verificare nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura, io ho avuto delle perplessità. E dè questo il motivo per cui giovedì scorso chiesi al Presidente un rinvio di questa riunione. Ho preso contatto con altri colleghi (fra gli altri l'onorevole Morelli, e la signorina Nenni) ed ho parlato con il senatore Rubinacci per cercare di raggiungere un orientamento che potesse essere accolto anche dal Senato in modo da eliminare preventivamente ogni ostacolo all'approvazione del disegno di legge, e mi sono inoltre recato al Ministero. Insieme al ministro ed alcuni suoi funzionari tecnici di alto valore, come il professor Calamari, che è uno dei redattori del progetto di riforma della previdenza, ed il comm. Pozzilli dell'I. N. A. I. L. abbiamo studiato le modifiche da apportare a questo disegno di legge per migliorarlo ai

fini della misura delle indennità cioè nella parte più concreta.

Ci siamo trovati anzitutto di fronte ad una situazione che ci è parsa particolarmente iniqua, quella del ragazzo che subisca un infortunio che lo renda inabile per tutta la vita e quindi per un tempo molto più lungo di quello di un anziano. L'assicurazione, commisurata al rendimento, e quindi alla mercede è in questo caso del tutto inadeguata, e ci è sembrato, ripeto, iniquo dal punto di vista sociale e nazionale che il ragazzo dovesse avere una indennità per tutta la vita inferiore a quella dell'adulto. Si è quindi pensato di elevare queste indennità ed anzi con il Ministro si era venuti nell'ordine di idee di far subire all'indennità del ragazzo uno scatto quando il ragazzo raggiungesse l'età di 21 anni.

Devo adesso far presente che andando a consultare i tecnici degli istituti assicuratori essi mi hanno fatto osservare che l'onere amministrativo per seguire questo andamento della vita era tale da non suffragare il maggiore onere, che era molto limitato data la scarsa frequenza degli infortuni dai 16 anni ai 21 anni. Proporrei perciò di abolire addirittura la differenza del salario convenzionale dei ragazzi e di portare il ragazzo allo stesso salario dell'adulto, quindi al massimo del salario convenzionale. La differenza, mi hanno assicurato, è di scarsa importanza e ne verrebbe molto agevolato il sistema pratico di svolgimento dell'assicurazione. (*Segni di dissenso del ministro Fanfani*).

Altro ostacolo di fronte a cui ci siamo trovati, altra perplessità che ha tormentato il nostro spirito è stata quella della misura del salario massimo perché è bensì vero che le mercedi in agricoltura sono di gran lunga inferiori alle mercedi delle industrie, e che le modalità stesse del lavoro agricolo consentono prestazioni saltuarie con integrazioni pratiche di mercedi, per cui non si può mettere sullo stesso piano il salario del lavoratore agricolo e quello del lavoratore industriale; ma il salario massimo, posto a base dell'indennità ci portava per l'inabilità temporanea ad una indennità di lire 220 al giorno, le quali sono inferiori al rapporto di 50 volte l'anteguerra, e inferiori anche al sussidio di disoccupazione che è stato di recente notevolmente aumentato. Oggi infatti i sussidi di disoccupazione, con integrazione per gli oneri familiari, giungono ad una media di circa lire 280 al giorno. Quindi ci siamo trovati di fronte a questa strana situazione per cui l'infortunato inabile al lavoro verrebbe a riscuotere una indennità giornaliera inferiore al lavoratore disoccupato ma abile. Vero che per l'inabile occorre un complesso di prestazioni sanitarie che è oggi ingentissimo. (I sanitari qui presenti ci possono dire cosa costa la loro opera e tutto ciò che attiene alla degenza, cura, apparecchi, ecc.). Comunque, mi è sembrato necessario proporre una elevazione di questo salario. Si sono seguiti vari tentativi. Si era pensato in un primo momento di fare una serie di scaglioni di salario a seconda del sesso, dell'età, ecc.. Questo sistema è sembrato macchinoso ed è sembrato che prestasse il fianco a notevoli inconvenienti perché quando si passa da un limite dello scaglione inferiore a quello superiore, si verifica uno sbalzo molto forte ed una conseguente sperequazione fra i due gradi successivi di inabilitati di fronte all'indennizzo. Il che porta ad un affollarsi fittizio di casi nel grado superiore ed un tentativo, viceversa, degli istituti assicuratori di resingere questo genere di infortunio nel grado inferiore. Dato questo inconveniente si è andati verso l'ordine di idee di stabilire un salario unico elevando il salario da lire 400 a lire 450. Questa modifica farebbe sì che l'indennità temporanea sarebbe di 250 lire anziché 220; l'indennità permanente giungerebbe a 183 mila, e l'indennità per morte, nei casi limite, da circa 70 mila lire giungerebbe ad una rendita annua di circa 80 mila lire. Quindi ci sarebbe un miglioramento, anche se non elevato.

Altra modifica che si è proposta, e che è stata accolta molto liberalmente dal ministro e dagli uffici del Ministero, è stata quella di parificare i sussidi *una tantum* che vengono concessi in casi di morte, sembrando ingiusto che il sussidio per il caduto sul lavoro in industria dovesse essere inferiore al sussidio del caduto sul lavoro in agricoltura. Quindi i sussidi che erano rispettivamente di sei, otto e dieci mila lire sarebbero di dieci, dodici e sedici a seconda delle categorie di composizione familiare. Questo è il massimo che, allo stato attuale, si è potuto ottenere.

Di recente l'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi sul lavoro ha preso contatti con questa Commissione e con me personalmente presentando un suo diligente studio su questo progetto di riforma, studio che io, come era doveroso, ho esaminato con tutta attenzione. Ho anche avuto colloqui con i rappresentanti di questa associazione benemerita per cercare di rendermi conto delle loro richieste.

L'Associazione prospetta una serie di emendamenti a questo disegno di legge ed una serie di proposte. Io sono lieto di poter dire che gran parte degli emendamenti da essa proposti possono considerarsi in sostanza condivisi ed accolti dal Ministro e dal relatore.

L'Associazione sostanzialmente propone:

1°) di fissare i limiti di età a nove anni nel minimo e a 75 nel massimo.

Su questo emendamento io personalmente, come ho anche spiegato ai rappresentanti dell'Associazione, sono contrario per ragioni di sistematica assicurativa. Noi tendiamo non ad estendere la durata del lavoro, ma possibilmente a ridurla. Il sistema dell'assicurazione contro la vecchiaia fisso a 65 anni è in fondo una conquista cui non si può e non si deve rinunciare. Non è sufficiente la pensione sulla vecchiaia: d'accordo e noi dobbiamo migliorarla e renderla efficiente. Ma il sistema è questo: durante la sua vita il lavoratore presta il suo lavoro nel periodo di validità ed attraverso tale sua prestazione si assicura anche la percezione di una retribuzione nel periodo in cui per ragioni di vecchiaia non può dare pieno rendimento. E questo limite di vecchiezza lo abbiamo stabilito in 65 anni. Un criterio universalmente seguito, questo, e non è il caso d'infirmarlo, anche se in agricoltura possa darsi una situazione diversa.

Bisogna che attreverso il miglioramento delle pensioni di vecchiaia e l'estensione delle medesime a tutti i lavoratori possiamo giungere a questa forma di educazione civica del lavoratore per cui egli arrivato ai 65 anni, senta l'opportunità di lasciare alle generazioni successive l'onere di continuare la produzione ed il lavoro ed abbia la tranquillità di svolgere il suo periodo di riposo.

Quanto al minimo di nove anni, osservo ch'esso sarebbe contrario al sistema della legge.

2°) Circa l'indennità temporanea l'Associazione proponeva la parificazione del periodo di carenza a quello stabilito per l'industria. Per l'industria la carenza è di tre giorni soltanto, mentre per l'agricoltura è di 10 giorni.

Anche su questo non sono d'accordo con i rappresentanti dell'Associazione ed ho avuto occasione di dichiararlo. Il lavoro dell'industria è diverso da quello dell'agricoltura, e poiché per un principio universalmente adottato, anche nelle legislazioni più avanzate in questo campo, si eliminano dal risarcimento i piccoli infortuni, quelli che determinano un piccolo danno, è giusto tener conto che specialmente il lavoratore agricolo anche con piccolo infortunio può continuare il suo lavoro.

Inoltre non si può sconvenire che con l'adeguamento portato da questa legge abbiamo un notevole miglioramento di fronte alla situazione precedente e quindi in materia di riparazione di danni, causati da infortunio, noi andiamo a porre il lavoratore infortunato in condizione pari al lavoratore valido o press'a poco.

Se venissimo ad estendere la percezione della indennità temporanea a quei piccolissimi infortuni che hanno durata inferiore a 10 giorni, verremmo ad incoraggiare il fenomeno di profittazione. Non crediate che questo che dico suoni sfiducia nei confronti dei lavoratori. Ho una certa personale esperienza in questa materia e so che questo fenomeno è uno degli elementi che abbassa il livello morale dei lavoratori. Nel fare la legge non si può dimenticare questo secondo fine indiretto. Su questo punto della minore carenza io sarei dunque molto perplesso.

3°) L'Associazione propone poi la estensione della temporanea anche oltre i 90 giorni. Sono lieto di affermare che ciò è automaticamente realizzato attraverso il sistema della rendita, per cui la temporanea dura fino alla guarigione chirurgica. Quindi questo suo terzo desiderata si può ritenere già accolto dal disegno di legge. Così dicasi per quanto riguarda la misura dell'indennità.

4°) L'Associazione faceva ancora presente che se si dovesse portare il salario convenzionale ad un livello superiore a quello stabilito dal disegno di legge, avrebbe anch'essa da proporre il sistema dei tre scaglioni di 120, 150 e 180 mila lire annue. Il sistema da noi proposto, ed accolto dal Ministro, porta il salario a 135 mila lire che non è proprio la media aritmetica delle tre cifre, (perché la media sarebbe di 150 mila) ma vi si avvicina. Come si vede i desiderata dell'Associazione circa l'aumento della misura dell'indennità sono accolti in gran parte.

5°) Altra richiesta dell'Associazione era quella di far presente che la rendita potesse essere in alcuni casi riscattata con delle determinate cautele in modo da giungere ad una capitalizzazione sì da dare adito al lavoratore all'acquisto di un fondo. Naturalmente sappiamo i pericoli di questa capitalizzazione e quindi occorre circondarla di sufficienti garanzie. Ciò rientra in una delle raccomandazioni fatte a suo tempo dal *Bureau International du Travail.*

L'Associazione domanda di essere interpellata per stabilire la ammissibilità o meno

del riscatto. È cosa che rientra nella materia regolamentare, e mi limito a passare questa segnalazione all'onorevole Ministro che voglio augurarmi la terrà presente.

6°) Ultima raccomandazione fatta dall'Associazione era che venisse esteso anche ai grandi invalidi in agricoltura, liquidati in capitale, quel sussidio permanete di lire 5 mila e 7 mila che rappresenta un altro miglioramento concesso da questa legge.

Questa raccomandazione è praticamente già accolta, poiché il sistema della legge 3 marzo comprende effettivamente anche costoro.

Comunque, se dovesse sorgerne il dubbio, nulla osta che si possa introdurre un apposito emendamento.

Concludendo, l'80 per cento delle richieste dell'Associazione in merito a questa riforma di legge viene accolto.

A questo punto avrei terminato la mia relazione.

C'è però da esaminare la parte finanziaria, che è molto seria.

PRESIDENTE. Poiché si è iniziata la seduta dell'Assemblea, l'esame della parte finanziaria è rinviato ad una successiva seduta che avrà luogo giovedì alle ore 9.

La seduta termina alle 11,15.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI